

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2688/95 DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 1995**

**che istituisce misure speciali concernenti la cessazione definitiva dal servizio di
funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione dell'Austria, della
Finlandia e della Svezia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere della Corte di giustizia⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti⁽⁴⁾,

considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia comporta la necessità di ristrutturare la composizione dell'organico delle Comunità;

considerando che a tale scopo l'autorità di bilancio ha accordato alle istituzioni nuovi posti;

considerando tuttavia che il Parlamento europeo ha affermato la volontà, per quanto di sua competenza, di realizzare tale ristrutturazione facendo ricorso, a partire dal 1996, quasi esclusivamente a misure speciali di cessazione definitiva dal servizio;

considerando che è pertanto opportuno adottare tali misure speciali per i funzionari del Parlamento europeo,

rizzato fino al 30 giugno 2000 ad adottare nei confronti dei funzionari che abbiano raggiunto l'età di 55 anni, ad eccezione di quelli di grado A1 e A2, provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni specificate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Il numero dei funzionari che possono beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 è fissato a settanta.
2. Il numero dei funzionari che possono beneficiare, nel corso di ognuno dei periodi indicati, del provvedimento di cessazione dal servizio è fissato come segue:
 - per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996: 14,
 - per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997: 14,
 - per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998: 14,
 - per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999: 14,
 - per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000: 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle necessità derivanti dall'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, il Parlamento europeo è auto-

Articolo 3

Tenuto conto dell'interesse del servizio connesso con l'ampliamento, il Parlamento europeo sceglie, dopo aver dato modo al personale di manifestare il proprio interesse, entro i limiti previsti dall'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, i funzionari cui applicare un provvedimento di cessazione definitiva del servizio a titolo dell'articolo 1.

A tal fine esso prende in considerazione l'età, la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità di servizio degli interessati. Detta anzianità è fissata ad un minimo di 10 anni.

L'applicazione del provvedimento è comunque subordinata al consenso dell'interessato.

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 22. 9. 1995, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 30. 10. 1995.

⁽³⁾ Parere espresso il 25 settembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere espresso il 26 ottobre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).